	Liceo e Ist. Tecnico Primo Levi Via C. Varalli, 25 – BOLLATE (MI) **VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**	

(triplice copia)

L'anno ………………, il giorno ……………., del mese di ………………………….… , alle ore ……………… circa,

□ nei locali, □ nell'area all'aperto di pertinenza del Liceo e Istituto tecnico Primo Levi,

il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………. ,

in qualità di Funzionario Incaricato _all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo_ **ha accertato** che:

il Sig./la Sig.ra ………………………………………………………………………………………………………,

classe ….…… (se studente) nat … a …………………..……………………..………….…………. (….) il …………………….

e residente a ……………..…………….………..........………… (….), Identificato mediante

- mediante conoscenza personale,
- attestazione di terzi ………………………………………..……………………………………………
- documento di identità……………n…………………..,luogo e data rilascio ………..………………..…

HA VIOLATO le disposizioni della normativa antifumo in quanto:

- è stato sorpreso nell'atto di fumare
- è stato sorpreso nell'atto di fumare in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.
- non ha esercitato i previsti doveri di vigilanza sul divieto antifumo

Il trasgressore all'atto della contestazione □ non rilascia dichiarazione □ dichiara:

…….……………………………………………

…….……………………………………………

Al trasgressore è pertanto comminata un'ammenda pari a:

- 27,50 € in quanto violazione semplice, se pagata entro 15 giorni
- 55,00 € in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età, se pagata entro 15 giorni
- 200 € in quanto non ha esercitato i previsti doveri di vigilanza, se pagata entro 15 giorni.

Il versamento raddoppia se pagato dal 16° al 60° giorno.

Il Trasgressore/l'Obbligato in solido Il Verbalizzante

…………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….

TIMBRO

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali per notifica viene consegnato all'interessato.

(triplice copia)

MODALITÀ DI ESTINZIONE

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. Nel caso di mancato esercizio dei doveri di vigilanza sul divieto antifumo è prevista una sanzione da 200 Euro a 2000 Euro.
Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione immediata o della notificazione.
Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare, dal 16° giorno ed entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notifica, un importo pari al doppio del minimo previsto dalla legge (o al terzo del massimo, se più conveniente).

Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- 27,50 € in quanto violazione semplice, se pagata entro 15 giorni
- 55,00 € in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età, se pagata entro 15 giorni
- 200 € in quanto non ha esercitato i previsti doveri di vigilanza, se pagata entro 15 giorni.

Il versamento raddoppia se pagato dal 16° al 60° giorno.

La somma sopraindicata dovrà essere versata indicando come **cauale "Infrazione al divieto di fumo – *data infrazione* - Liceo e Istituto Tecnico Primo Levi, Bollate**":

- in banca o presso gli uffici postali, **utilizzando il modello F23, codice tributo 131T**
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio.

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 gg., a mano o per posta, la ricevuta del versamento all'Istituto onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, ai sensi dell'art. 18 della L.689/1981, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto) scritti difensivi e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.